

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2522

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CORATO, BARANI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, CALABRIA, CASSINELLI, CASTIELLO, CIRIELLI, DI VIRGILIO, DIVELLA, ANTONINO FOTI, GIRLANDA, LA LOGGIA, LAFFRANCO, LAMORTE, LISI, GIULIO MARINI, MAZZONI, PATARINO, RAISI, SBAI, SPECIALE, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, ZACCHERA**

Disposizioni per l'esenzione dall'imposizione fiscale del trattamento previdenziale risarcitorio corrisposto al personale militare in quiescenza

*Presentata il 19 giugno 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende portare all'attenzione del Parlamento la delicata condizione nella quale versa una particolare e ben delimitata categoria di lavoratori, dipendenti pubblici, appartenenti alle Forze armate dello Stato e alle Forze dell'ordine, che hanno contratto in servizio e per causa di servizio, infermità, ferite o mutilazioni permanentemente invalidanti, prima di aver raggiunto l'anzianità prevista dalle norme vigenti per avere diritto alla pensione.

Ai predetti lavoratori, esonerati dal servizio in quanto dichiarati non più idonei a svolgere le mansioni da esso derivanti, ai

sensi del secondo comma dell'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, viene corrisposto un trattamento economico formato da una percentuale della base pensionabile da essi percepita all'epoca dell'evento dannoso, rapportato non agli anni di servizio prestati, bensì, e rigorosamente, al grado di invalidità conseguita, espressa in categorie, dalla prima all'ottava.

Tale trattamento, impropriamente definito « pensione privilegiata », è pari alla

base pensionabile se « le infermità o le lesioni » sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria.

Appare evidente come, nel caso in esame, sia più opportuno parlare di « rendita vitalizia risarcitoria » e non di « pensione », data la natura prettamente indennitaria e non reddituale del predetto trattamento economico, corrisposto quale indennizzo per la perdita dell'integrità fisica a causa del servizio e non per gli anni di servizio prestati, che non avrebbero dato luogo al diritto di quiescenza.

A fronte di tali considerazioni si capisce come la sottoposizione di questa « pensione privilegiata » all'imposizione fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possa apparire iniqua, considerate le esenzioni fiscali delle rendite vitalizie di altre categorie di lavoratori quali, ad esempio, le pensioni di guerra e le rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, corrisposte ai lavoratori del settore privato, in seguito a infortuni loro occorsi nello svolgimento della normale attività lavorativa.

Peraltro il beneficio della non imposizione fiscale, attraverso provvedimenti legislativi mirati, è stato concesso ad altre categorie: si vedano le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime della cosiddetta banda della Uno bianca, dei familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica e dei superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.

La presente proposta di legge, pertanto, all'articolo 1, intende eliminare questa disparità di trattamento, prevedendo che quanto corrisposto al personale delle Forze armate dello Stato e delle Forze dell'ordine, dichiarato inabile al servizio per infermità o per lesioni dipendenti da causa di servizio, ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, rivesta carattere di « rendita vitalizia risarcitoria » e, in quanto tale, non sia soggetto ad alcuna ritenuta fiscale o imposta, in quanto non derivante dagli anni di servizio prestati bensì, ed esclusivamente, dal grado di invalidità conseguito per l'assolvimento del dovere e del servizio istituzionale.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le pensioni privilegiate previste dal secondo comma dell'articolo 67 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, corrisposte al personale delle Forze armate dello Stato e delle Forze dell'ordine dichiarato inabile al servizio per infermità o per lesioni contratte per causa di servizio, rivestono carattere risarcitorio e sono esenti da imposte e da ritenute fiscali.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai trattamenti già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge e ha decorrenza, ai fini fiscali, dal 1° gennaio 2007.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2009 e in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



\*16PDL0027690\*